



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO II

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2023/00025 DEL 07/03/2023

OGGETTO : PARCO DELLA GIUSTIZIA. ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI IN CONFERENZA DI SERVIZI AL SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 121/21 (ART. 9) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156 (IN G.U. 09/11/2021, N. 267). RICHIESTA PARERE, EX. ART. 55.

L'anno duemilaventitre il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 16:30 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

SMALDONE AVV. GIOVANNI LUCIO

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBATESCIANNI Alessandra	SI
2	AMBRUOSI Virginia	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
12	PATRUNO Sig. Carlo	SI
13	PUTIGNANO Sig. Giovanni	SI

3	BATTISTA Loredana	NO	14	RELLA Sig. Giuseppe	SI
4	BONDANESE Giuseppe	SI	15	RUGGIERO Sig. Pierpaolo	SI
5	COLAPIETRO Sig. Matteo	NO	16	SALEMMI Sig.ra Giovanna	SI
6	DAMIANI Sig. Nicola	SI	17	SANTERAMO Vito	SI
7	DI PANTALEO Sig. Davide	SI	18	SCANNICCHIO Saverio	NO
8	FIORENTINI Emanuela	SI	19	SCHIRONE Sig. Luigi	SI
9	LISCO Sig. Giacinto	SI	20	TRAVERSA Sig. Giuseppe	SI
10	LOSITO Sig. Riccardo	SI			
11	MONCADA Vincenzo	NO			

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Umberto Ravallese .

Totale presenti: n. 16 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Loredana Battista Matteo Colapietro Vincenzo Moncada Saverio Scannicchio

OGGETTO: PARCO DELLA GIUSTIZIA. ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 121/21 (ART. 9) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267). RICHIESTA PARERE, EX. ART. 55.

Il Presidente del Municipio 2, Avv. Giovanni Lucio Smaldone, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2, riferisce:

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0069600 del 24.02.2023, la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata ha trasmesso al Municipio proposta di deliberazione avente ad oggetto "PARCO DELLA GIUSTIZIA. ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 121/21 (ART. 9) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267";

CONSIDERATO che in merito alla stessa è stato richiesto al Municipio, entro il termine di 15 giorni, di esprimere il proprio parere, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

RILEVATO che la proposta è stata sottoposta, per competenza, all'esame della I[^] Commissione ordinaria del Municipio, "Lavori Pubblici" la quale, nella seduta del 1 marzo 2023, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole;

Pertanto, la stessa viene sottoposta all'esame del Consiglio Municipale per le determinazioni che lo stesso vorrà adottare in merito.

Aperto il dibattito, come da resocontazione registrata a parte, intervengono alcuni Consiglieri, durante il dibattito esce Consigliere Schirone (15/20). Chiuso il dibattito il Presidente pone in votazione la Proposta di Deliberazione.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

UDITA e fatta propria la relazione del Presidente;

VISTA la nota prot. n. 0069600 del 24.02.2023, trasmessa dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la proposta di delibera agli atti trasmessa dalla Ripartizione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I[^] Commissione ordinaria permanente "Lavori pubblici", come da verbale relativo alla seduta del 1 marzo 2023 agli atti;

VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, è stato omesso il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Municipio, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Con:

n. 13 VOTI FAVOREVOLI

n. 3 VOTI ASTENUTI (Ruggiero, Bondanese, Ambruosi)

Espressi peralzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1. DI ESPRIMERE** parere **FAVOREVOLE** riguardo la proposta di deliberazione avente ad oggetto "PARCO DELLA GIUSTIZIA. ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 121/21 (ART. 9) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)";
- 2. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata per i consequenziali atti di competenza.

OGGETTO: PARCO DELLA GIUSTIZIA. ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 121/21 (ART. 9) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267). RICHIESTA PARERE, EX. ART. 55.

SCHEDA VOTANTI

PARERE

SMALDONE	X
----------	---

ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	X
BATTISTA	=
BONDANESE	X
COLAPIETRO	=
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
FIORENTINI	X
LISCO	X
LOSITO	X
MONCADA	=
PATRUNO	X
PUTIGNANO	X
RELLA	X

RUGGIERO	X
SALEMMI	X
SANTERAMO	X
SCANNICCHIO	=
SCHIRONE	=
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 15 CONSIGLIERI

OGGETTO: PARCO DELLA GIUSTIZIA. ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 121/21 (ART. 9) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267). RICHIESTA PARERE, EX. ART. 55.

ESITO VOTAZIONE

Con:

n. 13 VOTI FAVOREVOLI

n. 3 VOTI ASTENUTI (Ruggiero, Bondanese, Ambruosi)
Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

PARERE FAVOREVOLE

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail (art. 47 Codice
Amministrazione Digitale
D.Lgs. n.7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)

Allegati:

1. Proposta di deliberazione consiliare
2. Istruttoria tecnica (completa di allegati)
3. Nota Commissariale indizione CdS

Al Presidente del Municipio 2
POGGIOFRANCO, PICONE, CARRASSI, SAN PASQUALE, MUNGIVACCA

Al DIRETTORE MUNICIPIO 2

E p.c. Al Sindaco

Al Direttore Generale

Al Direttore della Ripartizione IVOP

Al Direttore della Ripartizione Patrimonio

All' Avvocatura Civica

**Oggetto: PARCO DELLA GIUSTIZIA. ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 121/21 (ART. 9) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267).
Richiesta di parere ex art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo su proposta di deliberazione consiliare con carattere di urgenza.**

Con riferimento all'art.55 del vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo, ai fini dell'espressione di codesto Municipio, in allegato si trasmette la proposta di deliberazione consiliare relativa alla espressione del Comune di Bari in sede di Conferenza di Servizi, convocata giusta nota Commissariale prot. n. 63070 del 20.02.2023 per l'intervento indicato in oggetto.

La proposta di deliberazione è accompagnata dall'istruttoria condotta dalle Ripartizioni Urbanistica e Infrastrutture completa di allegati utili all'inquadramento della stessa.

Si evidenzia che nella nota commissariale di convocazione di conferenza di servizi è indicato il link dal quale effettuare il download degli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo all'iniziativa:

<https://CStorDem.sogei.it/invitations?share=c1e13bab8bf0562208d4&dl=0>

Gli elaborati di progetto sono comunque disponibili in libera consultazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, alla Sezione "Aree Tematiche: Edilizia e Territorio/Home/Ufficio Urbanistica e documentazione/Trasformazione e rigenerazione urbana/Programmi complessi".

La presente reca carattere di urgenza (15 giorni) in considerazione della tempistica prevista nella Conferenza di Servizi indetta a norma dell'art. 9 del decreto-legge n. 121/21 e s.m.i..

Distinti saluti.

POS Varianti al PRG
arch. Costanza Sorrenti

Il Direttore
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Ing. Pompeo Colacicco

PARCO DELLA GIUSTIZIA.

ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 121/21 (ART. 9) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267).

Il Sindaco Antonio Decaro, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Direttore della Ripartizione Infrastrutture Mobilità ed Opere pubbliche, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con comunicazione prot. n. 415551 del 23.12.2022 (ALL. A) l'Agenda del Demanio ha trasmesso al Comune di Bari il progetto di fattibilità tecnico economica (di seguito anche PFTE) del «*Parco della Giustizia*», opera pubblica in agro barese finalizzata a dotare la Città di una infrastruttura per edilizia giudiziaria in cui collocare, aggregandole in un unico complesso, le funzioni di Giustizia presenti nel territorio comunale.
- Il PFTE costituisce esito di un concorso di progettazione che ha individuato la soluzione più idonea a conseguire i risultati fissati dal disciplinare del concorso stesso sulla base del quadro di esigenze fornito dal Ministero della Giustizia.
- Con comunicazione prot. n. 63070 del 21.02.2023 (ALL. B) il Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari ha indetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 del D.L. 121/2021, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 comma 1 della L. 241/1990 - da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990, come previsto dal medesimo art. 14 comma 1 della L. 241/1990 (espressamente richiamato dall'art. 9 comma 1 del D. L. 121/2021) – propedeutica alla approvazione commissariale di cui al richiamato art. 9 D.L. 121/2021 del progetto relativo all'iniziativa. Nella nota di indizione, nel circostanziare le tempistiche della conferenza di servizi, il Commissario ha richiesto agli Enti ed alle Amministrazioni convocati di esprimere tempestivamente le proprie determinazioni esaustive, per il corretto, celere ed efficace prosieguo del procedimento.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- L'ambito di intervento è costituito dai sedimi della «*ex Zona Militare 7° Reggimento Bersaglieri*» e della «*ex caserma Capozzi*» nel Municipio 2 che corrispondono a due aree, attualmente perimetrate da muri di cinta, di forma rettangolare con asse longitudinale in direzione Nord – Sud e separate tra loro dalla via Alberotanza. L'area disposta a Nord è estesa circa 7,15 *ha* mentre quella a Sud misura circa 6,92 *ha*. A completamento delle aree di intervento ed in adiacenza del compendio del «*ex Zona Militare 7° Reggimento Bersaglieri*», lungo il confine Est, è presente anche un'altra area di forma poligonale irregolare estesa circa 9.000 mq.
- Le aree oggetto di iniziativa sono tipizzate dal PRG di Bari per la gran parte «*Aree a verde pubblico di tipo B (verde di quartiere)*», normate dall'art. 31 delle NTA e per piccola parte (in corrispondenza del confine Est del blocco «*ex caserma Capozzi*») «*Aree per sedi ed attrezzature militari*» di cui all'art. 32, lett. i, NTA PRG. L'area di forma irregolare, ad Est, annessa all'iniziativa ed estranea al compendio militare vero e proprio è invece tipizzata per maggior parte «*Aree a verde pubblico di tipo B (verde di quartiere)*» e per parti di minor estensione «*Aree per servizi alla residenza*» (art. 43 NTA PRG) e «*Aree destinate alla viabilità*» (art. 27 NTA PRG).
- La destinazione d'uso del compendio è invece correlata a quella degli immobili esistenti (caserme) e, quindi, riconducibile alle funzioni di cui all'art. 32 NTA PRG «*Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano*» ed in particolare a quelle del sottosistema delle «*Aree per sedi ed attrezzature militari*» (cfr. lett. i dell'art. 32).
- L'insediamento della funzione «*Uffici di Giustizia*» rende quindi necessaria una modifica alla strumentazione urbanistica per allineare la destinazione d'uso dell'infrastruttura in progetto alla destinazione urbanistica delle aree destinate ad accoglierla, che si perfeziona nell'ambito del procedimento di approvazione dell'opera pubblica secondo il combinato disposto dell'art. 9 DL 121/2021 e dell'art. 14 L. 241/1990 e loro modifiche ed integrazioni.
- La soluzione proposta dal PFTE individua per le aree già sedi del compendio militare due differenti funzioni: una prima - relativa al blocco di edifici a Sud della via Alberotanza, corrispondente all'insediamento del polo giudiziario vero e proprio - che ne comporta una qualificazione riconducibile, sotto il profilo urbanistico, a quella delle «*Aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano*» (art. 32 lett. h NTA PRG); la seconda - relativa alle aree a Nord ed in corrispondenza della via Alberotanza che ne

comporta la qualificazione riconducibile, sotto il profilo urbanistico, a quella delle «Aree a verde pubblico di tipo B (verde di quartiere)» di cui all'art. 31 NTA del PRG.

- Nel lotto a Sud sono collocate tutte le funzioni giudiziarie richieste, disposte in 4 Edifici a corte con volumetrie e altezze simili, che presentano un livello interrato, un piano terra e piani fuori terra variabili fra 3 e 4. Al piano interrato, che impegna in pianta una superficie che eccede le proiezioni a terra dei singoli corpi di fabbrica, sono collocati parte dei parcheggi, i depositi e gli archivi e gli ambienti di servizio. Negli edifici sono ospitati il Tribunale Penale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale (edificio A, corte nord-ovest), il Tribunale Civile (edificio B, corte sud-ovest), la Corte d'Appello e la Procura Generale (edificio C, corte sud-est) e il Tribunale e la Procura dei Minori e il Tribunale di Sorveglianza (edificio D, corte nord-est).
- La realizzazione degli interventi si pone, quindi, in variante rispetto alle indicazioni del PRG (sia in termini di quantità edificabili sia in termini funzioni insediate rispetto alla tassonomia di PRG) così che l'approvazione del progetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 DL 121/21 [Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)] da parte del Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari a conclusione della conferenza di servizi indicata al comma 1 del medesimo articolo, perfeziona anche la correlata modifica alla strumentazione urbanistica.
- Per quanto inerente la compatibilità dell'iniziativa con gli strumenti programmatici di governo ed uso del territorio in ambito urbano si rileva, in estrema sintesi, che la soluzione proposta prevede un intervento di rigenerazione di ampio respiro che in luogo di due compendi militari dismessi (fabbricati in senso stretto ed aree di pertinenza) da oltre un decennio, accorpa gli spazi costruiti per allocarvi servizi di rango regionale (Giustizia) e rendere libere ampie porzioni di suolo.
- Il progetto così proposto libera dall'edificazione pre-esistente dismessa e destina concretamente a parco cittadino e servizi correlati gli ulteriori 7,70 ha del compendio e posti a Nord. Questa soluzione consegue dunque una coerenza con le strategie (e gli obiettivi sottesi) della pianificazione urbanistica generale, con il Documento Programmatico Preliminare del PUG - DPP (DCC n. 75 del 13.10.2011) e con il Documento Programmatico per la rigenerazione Urbana - DPRU (DCC n. 49 del 28.6.2011) non aventi valore prescrittivo.

PREMESSO, INFINE, CHE:

- Il Decreto Legge n. 121/21, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, all'art. 9 rubricato «*Disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari*» individua il procedimento per l'approvazione del progetto del Parco della Giustizia di Bari da parte del Commissario Straordinario designato allo scopo.
- La disposizione normativa citata stabilisce che il Commissario Straordinario del Parco della Giustizia di Bari - nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, convocando la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il Direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Puglia e Basilicata, nella sua qualità di Commissario per l'opera pubblica, ha quindi trasmesso al Comune di Bari il PFTE dell'iniziativa, dando avvio alle attività istruttorie propedeutiche all'indizione della Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/1990 e con successiva nota al prot. n. 63070 del 21.02.2023 ha indetto la conferenza di servizi propedeutica alla approvazione commissariale del citato PFTE con richiesta agli Enti ed alle Amministrazioni convocati di esprimere tempestivamente le proprie determinazioni per il prosieguo del procedimento (citati ALL. A e ALL. B).
- Secondo la disciplina nazionale di riferimento, l'approvazione del progetto, mediante la specifica procedura di localizzazione di un'opera pubblica, si caratterizza per costituire variante puntuale al PRG: tale variazione alla strumentazione urbanistica perfeziona - per legge - i caratteri quantitativi, dimensionali e di destinazione del progetto dell'infrastruttura di interesse generale e ridefinisce il regime conformativo delle aree interessate.
- Ne consegue che il relativo iter di approvazione, in quanto finalizzato a perfezionare una modifica localizzata alla strumentazione urbanistica, funzionale alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, prescinde dalle verifiche sulle quantità poste alla base della pianificazione generale; queste ultime, connesse alla determinazione delle previsioni insediative, dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale, attengono propriamente alla fase di formazione o variazione generale (e non locale o puntuale) dello strumento urbanistico le cui previsioni, peraltro, a propria volta, prescindono dallo stato di compromissione

delle varie parti che lo strumento medesimo va a governare. Infatti, in relazione al grado di trasformazione delle aree (inficciate, libere, edificate per differenti funzioni) le previsioni di PRG possono essere attuate mediante esproprio, per cui lo stato di fatto non rileva sulla analisi della variante per la cui approvazione è individuato l'interesse all'allocazione sul territorio della corrispondente infrastruttura.

- Effettuata l'istruttoria preliminare sugli elaborati inviati, gli uffici comunali, rilevando la non conformità dell'intervento alle previsioni urbanistiche di Piano Regolatore, hanno ritenuto la proposta compatibile, per gli aspetti tecnici, con le previsioni urbanistiche ed inoltre coerente con le indicazioni riportate nei documenti programmatici approvati dal Comune di Bari sulla base delle valutazioni che seguono (ALL. C):
 - come sopra già precisato, per quanto inerente la compatibilità dell'iniziativa con gli strumenti programmatici di governo ed uso del territorio in ambito urbano, la soluzione prevede un intervento di rigenerazione di ampio respiro che in luogo di due compendi militari dismessi (fabbricati in senso stretto ed aree di pertinenza) da oltre un decennio, accorpa gli spazi costruiti per allocarvi servizi di rango regionale (Giustizia) e rendere libere ampie porzioni di suolo. Questa soluzione consegue, dunque, una coerenza con le strategie e gli obiettivi sottesi alla pianificazione urbanistica generale e con quelli individuati sia nel Documento Programmatico Preliminare (DPP) del PUG che nel Documento programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU);
 - con particolare riferimento al DPP del PUG approvato con DCC n. 75 del 13.10.2011, avente valore programmatico e non prescrittivo, l'iniziativa consente la realizzazione di 7,70 ha di spazi verdi e relativi servizi che definiscono un primo elemento di valorizzazione e potenziamento della rete di spazi verdi urbani, reso effettivamente disponibile alla collettività in quanto realizzato dallo Stato previa rimozione di edifici esistenti; il progetto definisce un nodo ecologico in coerenza con le azioni strategiche per la rete ecologica preconizzata dal paragrafo 3.3.3 del DPP ai fini della qualificazione ecologica dell'ambiente cittadino;
 - sempre con riferimento al DPP del PUG, l'iniziativa consente anche l'attivazione in concreto di processi di rigenerazione urbana. La scelta proposta si pone, infatti, in coerenza con le azioni strategiche di miglioramento e riqualificazione per la città non consolidata o in via di consolidamento e di potenziamento della rete ecologica di cui al paragrafo 3.3.3 del DPP del PUG in quanto persegue:
 - il rafforzamento della Città pubblica e delle attrezzature pubbliche, quale elemento strutturante i processi di consolidamento e configurazione dell'insediato esistenti avviati nel tempo dall'Amministrazione;
 - la riqualificazione urbana mirata in aree dismesse, in via di dismissione o non consolidate;
 - il sostegno alla riqualificazione urbanistico/edilizia ed energetico-ambientale del patrimonio edilizio esistente;
 - con riferimento al DPRU (approvato con DCC n. 49 del 28.6.2011, avente valore programmatico e non prescrittivo), l'insediamento in ambito di Municipio 2 della funzione «Giustizia» permette alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente i luoghi di cui si discute anche grazie alle funzioni di presidio nel territorio che l'esercizio dell'Ufficio pubblico produce, rendendo più sicura la frequentazione dei luoghi aperti correlati all'iniziativa e del parco pubblico proposto. L'uso potenzialmente continuo di quei luoghi determina un incremento dello standard di sicurezza per il quartiere e per la collettività ivi insediata e si pone in coerenza con le strategie del DPRU ed in linea con le politiche pubbliche di accompagnamento alla rigenerazione urbana. In particolare la soluzione proposta è coerente con le politiche urbanistiche (par. 2.2.2), con le politiche per la sostenibilità (par. 2.2.4) e con le politiche energetiche (par. 2.2.5) del DPRU;
 - inoltre, la collocazione in un complesso immobiliare inutilizzato, baricentrico nel territorio del Municipio 2 e connotato oggi dalla presenza di incongrui edilizi (rimossi in progetto), di una funzione pubblica di rango urbano costituisce volano per processi di recupero delle infrastrutture e dei servizi e riduce il consumo di territorio ineditato. Quanto proposto, per via delle tecnologie che il progetto introduce secondo quanto indicato dal PFTE persegue, anche e concretamente, obiettivi di sostenibilità ambientale.

CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle tutele sovraordinate e agli aspetti urbanistici:

- In merito alle tutele dei piani sovraordinati, con riferimento al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR le aree non sono interessate dalla presenza di Beni Paesaggistici o di Ulteriori Contesti secondo la disciplina di cui agli artt. 142 e 146 del D. Lgs. 42/04 e di cui alle NTA del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i..

- In merito all'assenza di tutele di cui alla Parte II del Titolo I del D.Lgs. n. 42/04 si rinvia al quanto reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura (nota MIC n.41011/2023) espressamente richiamato al punto XIX della convocazione di conferenza di servizi.
- Le aree non rientrano tra quelle perimetrate a pericolosità idraulica dal PAI approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'AdB n. 39 del 30.11.2005 e s.m.i. e non sono interessate da reticoli di cui alla Carta Idrogeomorfologica della Puglia (aggiornamento del 21.02.2017). Inoltre secondo il vigente Piano Gestione Rischio Alluvioni (aggiornamento Mappe Il ciclo) - adottato con delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) del 20.12.2021 - le aree, all'attualità, non sono interessate dalla pericolosità di alluvione e relativo rischio.
- Rispetto alla disciplina conformativa per infrastrutture assimilabili a quella di progetto la proposta, poiché funzionale alla realizzazione di un'opera pubblica in variante al PRG, non è vincolata alle indicazioni conformative del Piano Regolatore Comunale giacché sorretta dall'interesse pubblico a dotare il territorio, che ne è carente, di una infrastruttura destinata a svolgere una funzione di servizio pubblico di rilevante importanza in ambito urbano. In ogni caso l'intervento garantisce le prestazioni territoriali in termini di superfici rese disponibili all'utenza per parcheggi individuate dall'art. 32 delle NTA del PRG.
- In particolare, con riferimento ai detti spazi per parcheggi, la dotazione prevista in progetto corrisponde a 44.919 mq, superiore al 15% dell'area complessiva secondo indicazioni dell'art. 32 delle NTA del PRG. Anche le altezze massime degli edifici proposti (circa 28,30 m) non superano quelle fissate per interventi simili dalle NTA del PRG e non presentano interferenze con le vigenti Mappe di Vincolo Aeronautico e così pure le distanze in progetto rispettano i minimi normativi.
- La localizzazione di un'opera pubblica che introduce una variante puntuale alla strumentazione urbanistica prescinde da una analisi multiscalare sulle quantità minime ex art. 3 DM 1444/68. Tuttavia, tenuto conto del rilievo che la presenza di *standard* sufficienti ha assunto per una parte della popolazione residente, la verifica è stata comunque eseguita, con riferimento alla popolazione insediata, procedendo progressivamente per ambiti di verifica a partire da quello amministrativo territorialmente interessato (Municipio 2). La verifica viene successivamente estesa alle Zone A e B (ex DM 1444/1968) come rappresentate "per posizione ed estensione" nel PRG e segnatamente la "Zona Omogenea" BARI (*area centrale*), per concludersi all'intero territorio Comunale.
- Nella verifica effettuata in sede istruttoria dalla Ripartizione Urbanistica è riportata la ricognizione delle aree per *standard* urbanistici (come da planimetrie e tabelle allegate all'istruttoria), suddivisa in «verde» e «servizi per la residenza» e, nell'ambito di quest'ultima funzione, per singole sotto-categorie. Dal computo sulle dotazioni locali sono state escluse le aree destinate a Parco nell'ambito del Progetto «Parco della Giustizia».
- Procedendo nei termini sopra precisati ed assumendo una quantità minima per *standard* - esistenti e potenziali - pari a 20 mq/ab dei quali 11 mq/ab per «verde» e 9 mq/ab per «servizi» (con un esubero di 2 mq/ab di «verde» rispetto alle previsioni del DM 1444/1968 ma in linea con i criteri formatori del PRG di Bari), la Relazione istruttoria permette di rilevare quanto segue:
 - in riferimento al Municipio 2 si rileva un *surplus* di aree idonee alla realizzazione di «verde» pari a 16,6 ha e pari a 26,0 ha per «servizi per la residenza». Il *surplus* potenziale somma complessivamente a 42,6 ha;
 - in riferimento alla "Zona Omogenea" BARI (*area centrale*) si rileva un *surplus* di aree idonee alla realizzazione di «verde» pari a 57,6 ha e pari a 2,5 ha per «servizi per la residenza». Il *surplus* potenziale somma a 60,1 ha;
 - in riferimento all'intero territorio comunale si rileva un *surplus* di aree idonee alla realizzazione di «verde» pari a 86,3 ha e pari a 48,5 ha per «servizi per la residenza». Il *surplus* potenziale, ove le previsioni di PRG per le aree attualmente libere da edificazione venissero realizzate, per iniziativa pubblica o privata, di «verde» e «servizi per la residenza» somma 134,8 ha.
- In ogni caso la relazione istruttoria delle Ripartizioni tecniche, effettuate le verifiche sulle quantità minime ex art. 3 DM 1444/68, precisa che l'intervento si pone in coerenza con le strategie cittadine aventi rilievo sulla dotazione di verde e servizi per la città che hanno portato al perfezionamento di progetti per urbanizzazioni secondarie, e che miglioreranno, in futuro, il rapporto tra *standard* per verde esistente e popolazione residente, nei termini che seguono:

- infrastruttura a verde pubblico, sul “piano del ferro” in corrispondenza della Stazione Ferroviaria “Bari Centrale” (cfr. DD n. 17524 del 29.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) assegnataria di risorse pubbliche per € 96.600.000 (ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395), le cui correlate opere consentiranno, a conclusione del primo lotto stralcio in corso di perfezionamento, l’integrazione delle dotazioni a verde nel Municipio 2 per ulteriori 12.000 mq (opere approvate con delibera di Giunta Comunale n. 787 del 28.10.2022). Nel lungo periodo, sul piano del ferro, secondo previsioni del *masterplan* approvato dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 17.2.2021, sarà realizzato un parco lineare pubblico posto in corrispondenza della linea ferroviaria nella zona a cavallo tra il Municipio 1 ed il Municipio 2. Questa iniziativa interesserà un’area estesa 30 *ha*, che diventerebbero circa 70 *ha* qualora, in attuazione del disegno generale del *masterplan* di cui alla DGC n. 72/2021, venissero realizzate le ulteriori componenti a parco connesse agli interventi edilizi privati ipotizzati dal programma;
- infrastruttura a verde pubblico di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 220 del 18 marzo 2019, finalizzata alla realizzazione del “Parco della Rinascita” sulle aree “Ex Fibronit” (stanziamento disponibile per oltre € 14.000.000) resa possibile mediante l’introduzione di una variante urbanistica verso la destinazione a verde pubblico (partendo dalla destinazione terziario-direzionale) di un’ampia area, estesa 12 *ha* circa;
- infrastruttura a verde pubblico per la realizzazione di parco pubblico a servizio della collettività, localizzato in zona costiera a sud-est della città ottocentesca, già finanziata per € 86.250.000 nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – DL 59/2021. L’area interessata dai primi 4 lotti (2, 4, 5 e 6) è di 74 *ha* che diventeranno 106 *ha* con la realizzazione degli ulteriori 2 lotti (1 e 3) previsti dal progetto.

Si tratta di dotazioni territoriali in via di realizzazione il cui apporto favorevole alle dotazioni territoriali esistenti, proprio per questa ragione, è particolarmente significativo.

- In sede istruttoria inoltre, gli Uffici hanno precisato che alle aree oggetto del computo devono essere aggiunte quelle destinate a verde pubblico dall’iniziativa che, in ragione della soluzione proposta dal Ministero, rendono ancor più favorevole il bilancio dello spazio verde (somma delle quantità potenziali e di quelle già concretamente messe a disposizione della collettività insediata nel quartiere) complessivamente disponibile.
- La Relazione istruttoria ha infine evidenziato che la realizzazione dell’infrastruttura comporta l’edificazione dell’insieme di edifici da destinare ad uffici giudiziari e, allo stesso tempo, la realizzazione di un ampio parco urbano quale elemento complementare e qualificante dell’opera pubblica e dell’intera iniziativa di rigenerazione urbana. La capacità edificatoria delle aree viene concentrata sui suoli asserviti al “compendio di Giustizia” mentre le superfici adibite a parco risulteranno, a seguito dell’esecuzione dell’intervento, prive di capacità edificatoria e provviste unicamente delle dotazioni per servizi individuate in progetto.
- All’esito della variante urbanistica le due parti dell’area interessata all’intervento saranno pertanto disciplinate come segue:
 - area per edifici giudiziari secondo le destinazioni di progetto e le disposizioni di cui all’art. 32 lett. h delle NTA del PRG;
 - area adibita a verde di quartiere secondo le destinazioni di progetto e le disposizioni di cui all’art. 31 NTA del PRG;

con la precisazione che la zona adibita ad edifici giudiziari non è governata da uno specifico indice volumetrico o superficario e che pertanto, ove mai all’esito del perfezionamento della progettazione definitiva o esecutiva il progetto dovesse subire modifiche, sia volumetriche che di ingombro degli edifici, non sarà necessario apportare una ulteriore variante allo strumento urbanistico.

- La realizzazione di tale ampio parco pubblico di circa 7,70 ettari, aperto al pubblico e a servizio della intera collettività, consente inoltre di individuare l’opportuno punto di equilibrio nel bilanciamento tra le esigenze di rango urbano correlate alla realizzazione dell’infrastruttura di Giustizia e quelle propriamente locali.
- La realizzazione del parco pubblico costituisce, dunque, attuazione diretta della previsione contenuta nello strumento urbanistico generale che destina attualmente quelle aree a verde di standard ex art. 31 NTA del PRG; le aree destinate a parco in progetto assumeranno pertanto pienamente la funzione di *standard* urbanistico, in coerenza con le previsioni di Piano ed in ossequio alle indicazioni di PFTE, secondo cui l’integrazione del verde pubblico e della funzione Giustizia costituiscono elementi caratterizzanti e fondanti l’idea progettuale.

- In considerazione della funzione a parco pubblico che le nuove aree devono assumere, l'attuazione dell'iniziativa non potrà che determinare un effetto positivo sulle dotazioni a standard presenti nel più ampio ambito di intervento: la destinazione a verde, con l'approvazione della proposta, definirà una funzione pubblica a vantaggio della collettività cui corrisponderanno oneri di gestione e manutenzione associati, secondo le ordinarie previsioni civilistiche e salvo diverse intese interistituzionali, alla proprietà delle aree del compendio medesimo.
- Per tutti questi aspetti (funzione per *standard* delle aree destinate a verde e rapporti tra i due Enti coinvolti nella realizzazione dell'infrastruttura) gli Uffici hanno rinviato alle autonome determinazioni del Consiglio Comunale, competente a norma dell'art. 42, comma 2 lett. l, D. Lgs. 267/00.
- Per quanto attinente la materia di VAS il proponente, nella documentazione trasmessa, dà atto che l'intervento rientra tra quelli esentati a norma del comma 12 dell'art. 6 D. Lgs. 152/06 e lo dichiara escluso dalla valutazione ambientale strategica. Il citato comma 12, infatti, testualmente dispone: «*Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.*». Con la trasmissione della documentazione, infatti, il Commissario Straordinario Parco della Giustizia ha disposto l'avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, i cui esiti dovranno essere inviati dall'Autorità Competente direttamente ai soggetti che parteciperanno alla Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione commissariale dell'opera.

CONSIDERATO CHE per quanto attiene alla viabilità e alla accessibilità della infrastruttura, come riportato in istruttoria, il sistema dei trasporti "da" e "verso" il Parco della Giustizia si caratterizza per l'intermodalità e per la capacità di fornire risposte articolate (ed integrate) alla domanda dell'utenza potenziale. La rete viaria a supporto del compendio consente di raggiungere il Parco della Giustizia secondo itinerari che si sviluppano lungo viabilità primarie di PRG già esistenti ed adeguate allo scopo, mentre il sistema del ferro e la sua connessione con sistemi di mobilità lenta ed il trasporto pubblico completano il modello della mobilità urbana consentendo, fin dall'avvio dell'iniziativa, adeguati livelli di servizio, idonei a fare fronte alle esigenze indotte dal nuovo compendio per la Giustizia. Peraltro, l'ottimizzazione del sistema dei trasporti determinato, in ambito cittadino, dall'integrazione del *Bus Rapid Transit* - BRT e dall'ammodernamento della SS16 completerà in prospettiva l'offerta di mobilità e renderà, in un prossimo futuro, ancora più efficiente la risposta alle esigenze della nuova infrastruttura di rango regionale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- La Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto ex art. 9 DL 121/2021 segue il procedimento dell'art. 14, comma 1 L. 241/90.
- Nella citata Conferenza decisoria l'Amministrazione Comunale è chiamata a portare a sintesi valutazioni di rango sia tecnico che politico. Questo comporta l'interessamento diretto del Consiglio Comunale, che deve esprimersi in via preventiva sulla proposta ai fini della partecipazione comunale alla Conferenza, individuando il delegato ad intervenire alla medesima Conferenza di Servizi ed a riportare le determinazioni consiliari esprimendo definitivamente, e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza, in analogia con quanto previsto dalla disciplina ordinariamente seguita nel caso di localizzazione di opere pubbliche da parte delle Amministrazioni dello Stato.
- In data xx.xx.xxxx, il Municipio 2 ha espresso " _____.", giusta deliberazione Municipale n. ___ / _____ del xx.xx.xxxx (All.D).

RILEVATO CHE:

- La valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente da parte degli Enti Pubblici implica e si attua attraverso processi di rigenerazione della città che si pongono in linea con la L.R. 21/2008 "Norme sulla rigenerazione urbana", mirata alla riqualificazione "di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. I programmi si fondano su un'idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti".
- Il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana - DPRU del Comune di Bari, approvato con deliberazione consiliare n.2011/00049 del 28.06.2011 ai sensi della L.R. n. 21/2008, in coerenza con il DPP del PUG, seppur non individui un ambito prioritario di intervento nella zona di riferimento, a proposito delle



“aree dismesse” – intese come categorie ampie (ex aree produttive, aree industriali, aree non più utilizzate a seguito delle mutate esigenze logistiche dell’Amministrazione della Difesa, ecc.) – prevede che le stesse vengono inquadrare come “... un’importante opportunità per accogliere quantità edificatorie derivanti da operazioni di riqualificazione e di rigenerazione urbana, ovviamente nell’ambito di manovre urbanistiche equilibrate, ovvero manovre che portano alla considerazione delle quantità preesistenti in termini di superficie utile piuttosto che di volumetria, viste le tipologie in genere presenti nelle aree” (DPRU, pag. 17).

RITENUTO CHE il Consiglio comunale, ai fini della partecipazione del Comune di Bari alla Conferenza di Servizi indetta dal Commissario Straordinario del Parco della Giustizia di Bari, si debba esprimere circa:

- la condivisione dell’istruttoria tecnico/urbanistica condotta dagli uffici tecnici comunali;
- la propria volontà in ordine all’iniziativa ai sensi dell’art. 9 del DL n. 121/2021 e s.m.i. e alla connessa variante urbanistica;
- l’individuazione delle aree destinate a nuovo Parco Urbano esteso circa 7,70 ha quale *standard* urbanistico a servizio della collettività, in attuazione della previsione di Piano.

RITENUTO, ALTRESÌ, di dover rinviare alla Conferenza di Servizi le decisioni in ordine alle questioni riferibili al dettaglio edilizio, in coerenza con le previsioni normative di cui all’art.9 DL 121/2021 e s.m.i..

DATO ATTO dell’esito delle attività istruttorie, da perfezionare ed integrare in ambito di conferenza di servizi ex art.14 L. n. 241/1990, ed in particolare del fatto che:

- l’insediamento in ambito di Municipio 2 della funzione Giustizia permette alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi di cui si discute anche grazie alle funzioni di presidio nel territorio che l’esercizio dell’Ufficio pubblico produce, rendendo più sicura la frequentazione dei luoghi aperti correlati all’iniziativa e del parco pubblico proposto;
- l’uso potenzialmente continuo di quei luoghi determina un incremento dei livelli di sicurezza per il quartiere e per la collettività ivi insediata e si pone in coerenza con le strategie del DPRU (DCC n. 49 del 28.6.2011) ed in linea con le politiche pubbliche di accompagnamento alla Rigenerazione;
- la scelta proposta si pone in coerenza con le azioni strategiche di miglioramento e riqualificazione per la città non consolidata o in via di consolidamento di cui al paragrafo 3.3.3 del DPP del PUG in quanto persegue:
 - il rafforzamento della Città pubblica e delle attrezzature pubbliche, quale elemento strutturante i processi di consolidamento e configurazione dell’insediato esistente avviati nel tempo dall’Amministrazione;
 - la riqualificazione urbana mirata in aree dismesse, in via di dismissione o non consolidate e di potenziamento della rete ecologica;
 - il sostegno alla riqualificazione urbanistico-edilizia ed energetico-ambientale del patrimonio edilizio esistente;
- l’attuazione dell’iniziativa costituisce per la Città di Bari una occasione per la rigenerazione urbana di una parte oramai in disuso ed edificata del Municipio 2 attraverso la realizzazione di un parco cittadino (con relativi servizi), esteso oltre 7 ha, a disposizione della collettività insediata. La soluzione proposta prevede, infatti, un intervento di rigenerazione di ampio respiro che in luogo di due compendi militari dismessi (fabbricati in senso stretto ed aree di pertinenza) da oltre un decennio, accorpa gli spazi costruiti per allocarvi servizi di rango regionale (Giustizia) e rende libere ampie porzioni di suolo;
- dalla relazione istruttoria dell’ufficio si rileva che le verifiche quantitative sulle dotazioni a *standard* risultano soddisfatte e mostrano un surplus di aree idonee alla realizzazione di «verde».

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Il Consiglio Comunale, udita la relazione del Sindaco,

VISTO il PFTE rappresentativo dell’iniziativa, allegato alle note della Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio acquisita al protocollo comunale n. 143692 del 03.06.2021, pubblicato e consultabile con libero accesso sul sito istituzionale del Comune di Bari alla Sezione “Aree Tematiche – Edilizia e Territorio – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Trasformazione e rigenerazione urbana/Programmi complessi”.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n.241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265» e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
- l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- l'art. 9 del decreto-legge n. 121/21 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156;
- la L.R. 31 maggio 1980, n. 56 recante «Tutela ed uso del territorio» e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27 luglio 2001, n. 20 recante «Norme generali di governo e uso del territorio» e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 luglio 2008, n. 21 recante «Norme per la rigenerazione urbana» e ss.mm.ii..

VISTA la nota prot. n. 415551 del 23.12.2022 di avvio delle attività istruttorie finalizzate all'approvazione del PFTE del Parco della Giustizia in Bari a firma del Commissario, propedeutica alla indizione della Conferenza di Servizi decisoria sull'opera pubblica ex art. 9 DL 121/2021.

VISTA la nota prot. n. 63070 del 21.02.2023 con la quale il Commissario ha indetto la conferenza di servizi propedeutica alla approvazione commissariale del citato PFTE.

VISTO il parere _____ espresso dal Consiglio del Municipio 2, giusta deliberazione Municipale n. ____/____ del xx.xx.xxxx;

VISTO il parere espresso dal Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi, come da scheda allegata;

OMESSO il parere del Direttore della Ripartizione Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, diretti o indiretti, in capo al Comune di Bari;

VERIFICATA, con riferimento all'oggetto del presente atto, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall'art.6 bis della L.n.241/1990, come aggiunto dalla L.n.190/2012.

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., che forma parte integrante della presente.

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente provvedimento, in base a quanto previsto:

- dall'art.42 del D.Lgs. 267/2000;
- dall'art. 5 dello Statuto del Comune di Bari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 226 del 21.12.2000 e s.m.i.

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato, quale motivazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1900 e s.m.i.;
2. **DI APPROVARE** la Relazione istruttorie a firma del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata e del Direttore della Ripartizione IVOP, allegata al provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI ESPRIMERE**, per le motivazioni in narrativa, parere favorevole da rendere in sede di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. in ordine all'approvazione del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del «Parco della Giustizia»" in Bari finalizzato a dotare la Città di una infrastruttura per edilizia giudiziaria in cui collocare, aggregandole in un unico complesso, le funzioni di Giustizia baresi e alla connessa variante urbanistica;
4. **DI DARE ATTO** che, in forza della disciplina nazionale di riferimento, l'approvazione del progetto secondo disposizioni di legge costituisce variante puntuale al PRG, perfezionata attraverso la procedura di localizzazione di un'opera pubblica, e prescinde dalle verifiche quantitative a scala territoriale effettuate sulle quantità dello *standard*, condotte nella sede di formazione o variazione generale dello strumento urbanistico;

5. **DI DARE ATTO** che, in ogni caso, le verifiche quantitative sulle dotazioni a *standard* urbanistici risultano soddisfatte;
6. **DI RICONOSCERE** nella realizzazione del parco pubblico, aperto al pubblico e a servizio della collettività, un presupposto irrinunciabile per il perfezionamento dell'iniziativa in quanto atta ad individuare l'opportuno punto di equilibrio nel bilanciamento tra le esigenze di rango urbano correlate alla realizzazione dell'infrastruttura di Giustizia e quelle propriamente locali;
7. **DI DARE ATTO** che gli oneri di gestione e manutenzione associati alla fruizione dell'intero compendio di Giustizia (edifici e spazi pubblici per verde e servizi accessori) competono, salvo diverse intese interistituzionali, alla proprietà del compendio medesimo;
8. **DI DARE ATTO**, inoltre che le valutazioni rese nella richiamata istruttoria tecnico/urbanistica e nel presente provvedimento fanno salve quelle ulteriori da rendere nella autonoma fase di verifica di assoggettabilità a VIA ed in quella istruttoria della Conferenza di Servizi anche in relazione alle modifiche - di maggior dettaglio - che potranno essere apportate al progetto conseguentemente alle indicazioni rese dai soggetti convocati in sede di conferenza di servizi ex artt. 14 e segg. L. 241/1990;
9. **DI SIGNIFICARE** che la documentazione scritto-grafica ancorché non materialmente allegata è pubblicata e disponibile con libero accesso sul sito istituzionale del Comune di Bari alla Sezione *"Aree Tematiche – Edilizia e Territorio – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Trasformazione e rigenerazione urbana/Programmi complessi"*;
10. **DI DARE ATTO**, infine che ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 121/21 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) non trovano applicazione nel caso di specie le disposizioni di cui al Titolo II – Titoli abilitativi del DPR 6 giugno 2001 n.380 *«Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia»*;
11. **DI DARE MANDATO** al Settore Pianificazione del Territorio – PRG della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata di procedere, in esito alle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria, alla integrazione/modifica del *"Rapporto Informatizzato del PRG su aerofotogrammetrico"*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 17.01.2013 e s.m.i., ai sensi dell'art.12 della L.R. n.20/2001 e s.m.i., senza necessità di ulteriori provvedimenti;
12. **DI PUBBLICARE** ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il presente provvedimento e gli atti tecnici allo stesso allegati sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione *"Amministrazione trasparente"*;
13. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Commissario Straordinario del Parco della Giustizia di Bari, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, proponente la Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione dell'opera pubblica, per gli adempimenti conseguenti;
14. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco o suo delegato a presenziare, in forza del presente provvedimento, alla Conferenza di Servizi, ove occorrente, riportando il presente provvedimento quale valutazione politica del Comune di Bari;
15. **DI DICHIARARE** infine la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., anche in considerazione della tempistica prevista nella Conferenza di Servizi indetta a norma dell'art. 9 del decreto-legge n. 121/21 e s.m.i..